



Convocazione unica di Assemblea ordinaria

15 aprile 2026 alle ore 17:00,

presso i locali assembleari all'uopo allestiti a 39012 Merano – Kurhaus, Corso Libertà 31

Errata corrige

La presente versione della Relazione sostituisce quella precedentemente pubblicata il 26 marzo 2026, al fine di rettificare un errore, nello specifico nel paragrafo D e nella proposta di delibera. Si allega la Relazione revisionata, con evidenza delle modifiche apportate.

Bolzano, 2 aprile 2026

Punto 2 all'ordine del giorno:

Acquisto e disposizione di azioni proprie

per il quale la Banca mette a disposizione del pubblico presso la Sede legale, sul sito www.volksbank.it e sul sito www.emarketstorage.com questa Relazione:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento adottato dalla Consob
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato)

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul punto posto 2 all'Ordine del giorno. La presente Relazione (la "**Relazione**"), redatta dal Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (la "**Banca**" o "**BPAA**" o la "**Società**"), espone le motivazioni alla base della richiesta di autorizzazione e descrive termini e modalità secondo cui la Società intende richiedere una nuova autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, come previsto dagli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, con scadenza al 30 settembre 2026. La Relazione è stata redatta in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**").

A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

Premessa

A partire dal 2019, l'Assemblea dei soci ha periodicamente autorizzato la Banca all'acquisto di azioni proprie, nel rispetto dei limiti di legge e previa autorizzazione della Banca d'Italia alla riduzione dei fondi propri.

Tali autorizzazioni dell'Assemblea soci sono state rilasciate per:

(a) operare sul mercato, tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo della Banca, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni;

(b) costituire / mantenere il "Magazzino Titoli" al fine di poter alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in portafoglio in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati over the counter o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili), purché coerentemente con le linee strategiche della Banca, nell'ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero

titolo indicativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, *bond* o *warrant*) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di *stock option*, *stock grant* o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del Gruppo;

(c) acquistare azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**Market Abuse Regulation**" o "**MAR**") – ovvero sia l'adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzione su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione;

La Banca ha istituito il "Regolamento Fondo acquisto azioni proprie" il 30 settembre 2019, che stabilisce come utilizzare il fondo per l'acquisto di azioni proprie. Il 25 ottobre 2019 è stato firmato un contratto di mandato con il *liquidity provider* Equita SIM Spa ("**Equita**"). In base a questo accordo, *Equita* ha iniziato ad operare dall'asta dell'8 novembre 2019 sul sistema multilaterale di negoziazione delle azioni BPAA, gestito da Vorvel Spa ("**Vorvel**"), effettuando acquisti delle azioni BPAA messe in vendita utilizzando le risorse fornite dalla Banca attraverso il Fondo acquisto azioni proprie.

Con comunicazione al mercato tramite www.emarketstorage.com e pubblicazione su www.volksbank.it, è stato rinnovato annualmente l'incarico a Equita per svolgere attività di supporto alla liquidità delle azioni BPAA su Vorvel. Queste operazioni vengono finanziate con le risorse messe a disposizione dalla Banca, utilizzando la dotazione del Fondo acquisto azioni proprie secondo il "Regolamento Fondo acquisto azioni proprie" approvato dal Consiglio di amministrazione ("**Contratto Liquidity Provider**").

Grazie alla buona liquidità del mercato e al raggiungimento di un equilibrio tra proposte di acquisto e di vendita, Volksbank ha comunicato al mercato che, a partire dal 1° gennaio 2026, potrà proporre negoziazioni su entrambi i lati del book di negoziazione.

Nel periodo dall'8 novembre 2019 al 20 marzo 2026 (ultima asta disponibile alla data di questa Relazione) Equita ha acquistato 1.227.046 azioni BPAA immesse in vendita su Vorvel e ha venduto 13.898 azioni BPAA a partire dal 1° gennaio 2026.

Nel tempo si è determinato un disallineamento tra la durata dell'autorizzazione assembleare, l'autorizzazione di Banca d'Italia alla riduzione dei fondi propri e la durata del contratto di *liquidity provider*.

Al fine di rendere il processo autorizzativo più ordinato e le comunicazioni al mercato più chiare, la Banca intende allineare tali scadenze al 30 aprile di ciascun anno, a partire dal 2027.

Per quanto concerne l'impegno finanziario, la Banca, avvalendosi di una valutazione condotta da Equita, ha determinato un fabbisogno annuo stimato tra 5 e 7 milioni di euro per lo svolgimento delle attività del *liquidity provider*. In considerazione delle possibili oscillazioni nelle negoziazioni e nel valore del titolo, la Banca ritiene opportuno adottare un approccio prudenziale, assumendo come riferimento il limite superiore della stima, pari a 7 milioni di euro. Coerentemente con tale impostazione, si prevede inoltre l'incremento della dotazione di azioni destinate alle operazioni del *liquidity provider*, passando da 100.000 a 200.000 azioni.

Si specifica inoltre che l'autorizzazione all'acquisto, nonché quella alla cessione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie, è finalizzata principalmente a conferire alla Banca la facoltà di operare, nel rispetto delle normative legislative e regolamentari vigenti anche a livello comunitario, per una o entrambe le seguenti motivazioni:

(1) Attività di sostegno alla liquidità del mercato

Il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno chiedere all'Assemblea una nuova autorizzazione, che sostituirebbe quella attuale in scadenza il 30 settembre 2026. Questa autorizzazione permetterebbe alla Banca, per un periodo prestabilito, di acquistare (e vendere) azioni BPAA tramite intermediari per sostenere la liquidità del titolo e garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Qualora l'Assemblea dei soci conceda l'autorizzazione, l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato al fine di sostenere la continuità e la liquidità degli scambi sul titolo, nonché di attenuare eventuali fluttuazioni anomale dei prezzi nel breve termine, tutelando così gli interessi dell'intera compagine societaria.

L'attività di supporto alla liquidità sarà condotta ispirandosi ai principi definiti dalla Prassi di mercato ammessa n. 1, vigente di volta in volta. Tale attività prevederà l'acquisto di azioni sul mercato Vorvel da parte di Equita, intermediario già designato, oppure da parte di altro intermediario indipendente (l'"Intermediario"), avvalendosi delle risorse fornite dalla Banca, che si assumerà integralmente sia i risultati economici sia i rischi correlati a tale operatività.

Si precisa che, al termine delle operazioni di sostegno della liquidità del titolo, il totale delle vendite dovrebbe corrispondere al totale degli acquisti, per garantire un saldo vicino allo zero. Di conseguenza, l'autorizzazione richiesta all'Assemblea dei soci include anche la possibilità di disporre delle azioni proprie acquistate.

(2) *Mantenimento del cd. "Magazzino Titoli"*

Alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 262.272 proprie, pari al 0,52% del capitale sociale derivanti dall'attività di *liquidity provider*. Il Consiglio di amministrazione conferma la destinazione di tali azioni proprie nel costituito "Magazzino Titoli", per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito dell'attività di sostegno della liquidità o di operazioni straordinarie (ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione) o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, bond o warrant) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di Banca Popolare dell'Alto Adige o del Gruppo Banca Popolare dell'Alto Adige (il "**Gruppo**"), se applicabile.

Si conferma inoltre che il "Magazzino Titoli" potrà essere utilizzato per avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del MAR – ovvero sia l'adempimento di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali del Gruppo o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata dalle norme *pro tempore* vigenti – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Eventuali azioni acquistate per la finalità di sostegno alla liquidità del titolo che dovessero rimanere invendute alla cessazione dell'incarico conferito all'Intermediario, potranno essere imputate a "Magazzino Titoli".

B) Numero massimo e categoria delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione

Si propone che l'Assemblea soci autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino a concorrenza di massimo n. 369.718 azioni ordinarie, escluse le azioni proprie già in portafoglio, e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, in ogni caso per un controvalore massimo di euro 5.250.000 (cinquemillioniduecentocinquantamila/00) per 9 mesi.

C) Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3, cod. civ., il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Come già anticipato: (i) alla data della presente Relazione, la Società possiede n. 262.272 proprie, pari al 0,52% del capitale sociale, che potranno essere oggetto di alienazione, disposizione e/o utilizzo al pari delle azioni proprie che saranno acquistate dalla Banca ai sensi della presente proposta di autorizzazione; e (ii) l'autorizzazione all'acquisto è richiesta sino a concorrenza di massimo n. 369.718 azioni ordinarie, escluse le azioni proprie già in portafoglio, e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, in ogni caso per un controvalore massimo di euro 5.250.000 (cinquemillioniduecentocinquantamila/00).

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Visto il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, che include, nel patrimonio netto, una riserva straordinaria pari a 341.289.233,01 euro e assumendo l'approvazione da parte dell'Assemblea soci nei termini

proposti dal Consiglio di amministrazione, si propone di autorizzare l'acquisto di azioni proprie fino a un importo massimo di euro 5.250.000 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00).

Resta inteso che il Consiglio di amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ. per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

D) Durata dell'autorizzazione

Si propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita, previa revoca della precedente delibera dell'Assemblea del 17 aprile 2025 per il periodo di residua validità, nel rispetto dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., per un periodo massimo di 9 (nove) mesi ~~dalla data di scadenza (fissata dall'Assemblea del 17 aprile 2025 al 30 settembre 2026) e, pertanto, senza soluzione di continuità~~, con inizio dal ~~4° ottobre~~ 29 luglio 2026.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale cessione delle stesse.

Si precisa che la Banca potrà procedere alle sopradette operazioni autorizzate in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di tempo in tempo vigenti.

E) Corrispettivo minimo e massimo e criteri oggettivi sulla base dei quali verranno determinati i prezzi, idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie

Gli acquisti dovranno essere effettuati dall'Intermediario formulando proposte di acquisto indicando un prezzo inferiore o uguale al Prezzo teorico d'asta o, qualora non si sia ancora formato, un prezzo non superiore al prezzo dell'ultima asta.

Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie in portafoglio o acquisite in virtù dell'autorizzazione qui proposta:

- (a) se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi tramite l'intermediario già incaricato per l'operatività in acquisto e a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque sarà superiore o uguale al Prezzo teorico d'asta o, qualora non si sia ancora formato, non inferiore al prezzo dell'ultima asta;
- (b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento) o nel contesto di una assegnazione gratuita di azioni ai soci, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;
- (c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi. Per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria in vigore alla data della presente Relazione, le stesse saranno assegnate ai destinatari di tali piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi (per informazioni sui piani in vigore, si rinvia ai documenti informativi predisposti ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - il "Regolamento Emittenti" - disponibili sul sito internet della Banca www.volksbank.it).

F) Modalità di acquisto, alienazione e utilizzo

Per quanto concerne gli atti di acquisto (vendita), le relative operazioni saranno effettuate sul mercato Vorvel secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di organizzazione e gestione di tale mercato, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto (vendita) con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (acquisto).

Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni, il Consiglio di amministrazione propone che l'autorizzazione consenta che vengano effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati *over the counter* o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai

blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili).

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore.

G) Condizioni preliminari all'acquisto delle azioni proprie

Si comunica ai soci che per poter acquistare azioni proprie è necessario ottenere l'autorizzazione della Banca d'Italia, come previsto dalla normativa citata sopra.

In vista della prossima scadenza dell'autorizzazione vigente, la Banca ha già provveduto al deposito dell'Istanza a Banca d'Italia per la riduzione di fondi propri ai sensi dell'art. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) finalizzata all'acquisto di azioni proprie.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte di delibera poste al punto 2 dell'Ordine del giorno "**Acquisto e disposizione di azioni proprie**":

"L'Assemblea ordinaria dei soci, considerata ed approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 2 all'Ordine del giorno, e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata

delibera:

1. di autorizzare, previa revoca della precedente delibera dell'Assemblea soci del 17 aprile 2025 per il periodo di residua validità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss. cod. civ., l'acquisto, entro il termine di 9 (nove) mesi decorrenti dal 29 ottobre-luglio 2026 (vale a dire, senza soluzione di continuità, dalla scadenza della precedente delibera assembleare del 17 aprile 2025, prevista al 30 settembre 2026), anche in più riprese ed in ogni momento, di azioni proprie ordinarie, in numero complessivamente non superiore a n. 369.718 azioni – in aggiunta alle azioni proprie che la Banca avrà già in portafoglio a quella data – e comunque, ove inferiori, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, fino a un importo massimo di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:

 - (a) operare sul mercato, tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo della Banca, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni;
 - (b) mantenere un "Magazzino Titoli" al fine di alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in portafoglio in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati over the counter o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili), purché coerentemente con le linee strategiche della Banca, nell'ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere ordinario e straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, bond o warrant) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo, oltre che di fidelizzazione dei soci;
 - (c) acquistare azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) – ovvero sia l'adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzione su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di

amministrazione, restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute;

2. di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettuati:
 - (a) da un intermediario indipendente appositamente incaricato, mediante proposte di acquisto indicando un prezzo inferiore o uguale al Prezzo teorico d'asta o, qualora non si sia ancora formato, un prezzo non superiore al prezzo dell'ultima asta;
 - (b) secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore;
3. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del cod. civ., la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie tempo per tempo in portafoglio acquistate ai sensi della presente delibera ovvero di delibere pregresse nonché delle azioni derivanti dall'attività di liquidity provider anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 1, fermo restando che tali operazioni:
 - (a) se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi tramite l'intermediario già incaricato per l'operatività in acquisto e a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque sarà superiore o uguale al Prezzo teorico d'asta o, qualora non si sia ancora formato, non inferiore al prezzo dell'ultima asta;
 - (b) se eseguite nell'ambito di operazioni ordinarie e/o straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), o nel contesto di una assegnazione gratuita di azioni ai soci (ovvero quale facoltà per i soci di percezione alternativa al dividendo ordinario), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;
 - (c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;
4. di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie eseguite, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
5. di conferire al Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere gli atti di acquisto e disposizione (compresa la vendita) delle azioni proprie e, comunque, per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi"

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 20 marzo 2026

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner